



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 395 DEL 17 giugno 2004

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Giovanni Accinni e dall'avv. Gianni Roj, Componenti, dall'avv. Pier Paolo Dell'Anno, Componente Supplente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del V. Procuratore Federale, avv. Alberto Fumagalli, nel corso della riunione del 17 giugno 2004 ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 51

a) RECLAMI

Reclamo della Soc. VERONA avverso l'ammenda € 8.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Cagliari dell'8/5/04 - C.U. n. 368 dell'11/5/04).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Verona la sanzione della ammenda di € 8.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Verona-Cagliari dell'8/5/04, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che la condotta dei propri sostenitori non sarebbe sanzionabile perché il cosiddetto “verso della scimmia” non avrebbe natura razzistica, ma soltanto quella di “scherno”; in secondo luogo, che, comunque, la sanzione sarebbe sproporzionata e eccessivamente affittiva. Di conseguenza, si chiede la riduzione della sanzione.

Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.



Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, a più riprese e con particolare intensità in una occasione, hanno indirizzato cori di tenore univocamente razzista nei confronti di un calciatore avversario.

Non v'è dubbio che i comportamenti sanzionati siano stati gravi, non apparendo fondata la prospettazione della reclamante volta a qualificare il cosiddetto "verso della scimmia" come "coro di scherno nei confronti di un calciatore avversario", in considerazione delle modalità e delle condizioni nelle quali si è concretizzata la fattispecie. Tuttavia, tenuto conto delle documentate iniziative della Società in prevenzione di tali condotte e pur considerata la recidiva, risulta sufficientemente afflittiva la sanzione nella misura indicata nel dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione a € 5.000,00; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. MESSINA: avverso l'ammenda di € 4.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Albinoleffe del 15/5/04 – C.U. n. 374 del 18/5/04).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Messina la sanzione della ammenda di € 4.500,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Messina-Albinoleffe del 15/5/04, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che il rapporto redatto dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini è stato trasmesso oltre il termine previsto dall'art. 31 del C.G.S. e, dunque, sarebbe inutilizzabile; in secondo luogo, che il lancio di un pezzo di cartone e di alcune luminarie non avrebbero avuto il connotato della pericolosità; in terzo luogo, che le persone che si trovavano all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi sarebbero stati agenti delle forze dell'ordine in borghese.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

Preliminarmente, la Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, osserva che l'eccezione prospettata dalla reclamante in ordine alla inutilizzabilità del rapporto del collaboratore dell'Ufficio Indagini non è fondata, perché il termine previsto dall'art. 31 del C.G.S. ha natura ordinatoria, in quanto è diretto a garantire esclusivamente l'efficiente svolgimento del procedimento disciplinare.

Nel merito, la Commissione rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta, innanzitutto, che i sostenitori della reclamante hanno lanciato un pezzo di cartone sul terreno di gioco e acceso in una curva, nonché lanciato fuochi d'artificio; inoltre, che si è verificata l'indebita presenza di numerose persone non autorizzate nel corridoio degli spogliatoi sia nell'intervallo che a fine gara, tanto da costringere l'Arbitro ad intervenire richiedendone l'allontanamento.

Non v'è dubbio che tali comportamenti siano sanzionabili. Tuttavia, pur considerando la recidiva, risulta sufficientemente afflittiva la sanzione nella misura indicata nel dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione a € 3.000,00; dispone la restituzione della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1, art. 4 commi 1,2,3 e 4 e art. 16 comma 1 C.G.S.;

Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (gara Sampdoria-Perugia del 18/4/04).

Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1, art. 4 commi 1,2,3 e 4 e art. 16 comma 1 C.G.S.;

Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (dichiarazioni alla stampa del 23-24 aprile e 3 maggio 2004).

I procedimenti

Con un *primo* provvedimento del 23/4/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luciano Gucci, Presidente della Soc. Perugia, per violazione dell'art. 1, comma 1, dell'art. 3, comma 1, dell'art. 4, comma 1, 2, 3 e 4, e dell'art. 16, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell'ambito federale, nonché la Soc. Perugia per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Con un *secondo* provvedimento del 5/5/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luciano Gucci, Presidente della Soc. Perugia, per violazione dell'art. 1, comma 1, dell'art. 3, comma 1, dell'art. 4, comma 1, 2, 3 e 4, e dell'art. 16, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di stampa e nel corso di una trasmissione televisiva, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell'ambito federale, nonché la Soc. Perugia per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale preliminarmente ha chiesto la riunione dei procedimenti per connessione soggettiva.

La Commissione, in accoglimento di tale richiesta, ha disposto la riunione dei deferimenti per evidenti ragioni di connessione soggettiva.

Nel merito, il Vice Procuratore Federale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'inibizione per 4 mesi e a quella dell'ammenda di € 30.000,00 per il Gucci e alla sanzione dell'ammenda di € 30.000,00 per la Soc. Perugia in relazione al *primo* deferimento, alla sanzione dell'inibizione per 3 mesi e a quella dell'ammenda di € 25.000,00 per il Gucci e alla sanzione dell'ammenda di € 25.000,00 per la Soc. Perugia in relazione al *secondo* deferimento.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che, con riferimento al *primo* procedimento, le dichiarazioni del Gucci rese nel corso delle trasmissioni televisive "Domenica Sportiva" del 18/4/04 e "Processo di Biscardi" del 19/4/04 e quelle riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani "Corriere della Sera", "Tempo", "Tuttosport", "Corriere dello Sport", "Gazzetta dello Sport", "Messaggero" pubblicati nei giorni 19, 20 e 21/4/04, sono censurabili.

Con riferimento al *secondo* procedimento, la Commissione rileva che le dichiarazioni del Gaucci rese nel corso della trasmissione televisiva “Processo di Biscardi” del 3/5/04 e quelle riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani “Tempo”, “Corriere dello Sport”, “Gazzetta dello Sport” e ”Unità” pubblicati nei giorni 23e 24/4/04, sono censurabili.

Come ha avuto modo di affermare in più occasioni sempre nei rispetti degli stessi deferiti, le affermazioni fatte dall’incolpato travalicano qualsiasi limite del lecito diritto di critica, arrivando a configurare, in alcuni casi, veri e propri insulti nei confronti di soggetti che operano nell’ambito federale e, in generale, adombrando dubbi pesanti sulla regolarità del campionato.

A ciò si aggiunga che il Gaucci ha espresso i suddetti giudizi senza minimamente ancorarli ad alcun concreto elemento di riscontro.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Gaucci, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Ai fini della determinazione delle sanzioni, va tenuto conto della portata delle espressioni e della esistenza di precedenti specifici per l’incolpato ai sensi dell’art. 16, comma 1, del C.G.S.

Tenuto conto del significato letterale delle dichiarazioni, della loro offensività, della loro idoneità a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità di soggetti che operano nell’ambito federale e dell’istituzione federale nel suo complesso, nonché a negare la correttezza dello svolgimento del campionato, della risonanza conseguente ai mezzi di comunicazione utilizzati, della recidiva specifica e reiterata e del fatto che sono state pronunciate dal Gaucci in un momento in cui egli era già sottoposto a provvedimento di inibizione per analoghi comportamenti antiregolamentari, questa Commissione ritiene equo comminare ai deferiti le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- a) in relazione al *primo* deferimento, inibizione per 3 mesi e ammenda di € 20.000,00 a Luciano Gaucci e ammenda di € 20.000,00 alla Soc. Perugia;
- b) in relazione al *secondo* deferimento, inibizione per 2 mesi e ammenda di € 15.000,00 a Luciano Gaucci e ammenda di € 15.000,00 alla Soc. Perugia.

Il Presidente: f.to prof. *Claudio Franchini*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 28 giugno 2004.

PUBBLICATO IN MILANO IL 17 GIUGNO 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani